



COMUNE di FALCONARA ALBANESE (PROVINCIA di COSENZA)

Pec: sessarosario.comunefalconaraalb.u.t.c@legalmail.it

Mail: utcfalconara@libero.it - Via Matteotti - tel. 0982 82018/0982 640472 - fax 0982 82289

Prot. n° 5745 del 23/10/2018

ALBO N. 602 del 23-10-2018

AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE FIDA PASCOLO E PER LA COLTIVAZIONE DI TERRENI COMUNALI

Il Comune di Falconara Albanese (CS) Via Matteotti n. 26,
tel.0982/82018 - fax 0982/82289, e-mail:
comunefalconaraalbaneseprotocollo@legalmail.it intende **concedere a**
“fida pascolo e per la coltivazione i terreni comunali montani di
proprietà comunale” per come deliberato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n° 19 del 05/08/2018 e con allegato il Regolamento
comunale per la fida pascolo e per la coltivazione dei terreni comunali.

FIDA PASCOLO

a) L'affidamento della fida pascolo sulle aree di proprietà Comunale verrà effettuato in favore dei richiedenti in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

Le richieste di concessione all'esercizio del pascolo devono essere inoltrate al Comune e le stesse devono contenere esattamente la località, i riferimenti catastali ed eventualmente una rappresentazione cartografica della zona, il numero dei capi in (UBA) distinti per specie, età e sistema di identificazione, le generalità, la residenza e il codice fiscale dell'allevatore richiedente, il numero dei capi di bestiame, distinti per specie ed età, dei quali l'allevatore è proprietario e il numero dei capi che saranno immessi nel terreno ottenuto in concessione dal Comune, il registro di stalla con evidenziati i capi che si intendono introdurre presso i terreni comunali, il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna.

b) Il canone di fida è stato così determinato:

c) Tipologia	1 trimestre	2 trimestri	3 trimestri	4 trimestri
Bovini oltre 24 mesi	€ 2,00/capo	€ 4,00/capo	€ 6,00/capo	€ 8,00/capo
Bovini da 4 a 24 mesi	€ 1,00/capo	€ 2,00/capo	€ 3,00/capo	€ 4,00/capo
Ovicapri	€ 1,00/capo	€ 2,00/capo	€ 3,00/capo	€ 4,00/capo
Equini	€ 2,50/capo	€ 5,00/capo	€ 7,50/capo	€ 10,0/capo
Suini	€ 3,50/capo			

d) I canoni unitari per la concessione di fida pascolo richiesta da allevatori non residenti nel Comune sono incrementati del 50%. Per le licenze pluriennali il canone è determinato annualmente con le stesse modalità e importi e dovrà essere versato prima del rinnovo della concessione. Al mancato pagamento del canone nei termini indicati consegue, in automatico, il rigetto dell'istanza di concessione di fida pascolo. L'affidamento avrà durata dal 1° gennaio al 31° dicembre 3 e per periodi frazionabili in trimestri. L'esercizio del pascolo e delle coltivazioni agricole sulle aree di proprietà comunale viene consentito mediante espressa concessione di durata annuale o pluriennale per una durata contrattuale di anni 6;

e) La domanda di rinnovo della concessione di fida pascolo dovrà pervenire all'ufficio comunale preposto, entro i 40 (quaranta) giorni precedenti la scadenza della concessione stessa a pena di irricevibilità della richiesta di rinnovo.

f) Per una migliore razionalizzazione e assegnazione delle aree verranno convocate le parti interessate al fine di giungere ad accordi bonari, qualora non sia possibile il Comune procederà secondo Regolamento Comunale, Nazionale e Piano Regionale, in base ad una logica di equilibrio razionale.

g) Il territorio verrà assegnato in proporzione al numero dei capi di bestiame e quindi al fabbisogno dell'azienda.

h) Ai fini del rilascio della concessione, costituiscono titoli di preferenza:
- essere residenti nel Comune di Falconara Albanese;
- essere imprenditori agricoli a titolo principale e/o coltivatore diretto con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASL;

- essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree chieste in concessione;

- non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio;

i) Il carico di bestiame ammissibile per ettaro di pascolo, è dipendente dalla specie allevata. Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata. Le Regioni specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima e sistemi aziendali esistenti, il carico minimo e massimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente. In assenza di provvedimenti delle Regioni, il carico minimo e massimo di bestiame non può essere superiore a 4 UBA/ha anno (Unità Bestiame Adulto), mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/ha anno. Per la trasformazione degli animali in UBA si fa riferimento alla tabella di conversione di cui all'allegato V del Reg. CE n. 1974/2006 di seguito riportata:

• Classe o specie Coeff. UBA Vitelli fino a 6 mesi	0,4
Vitelli da 6 a 24 mesi	0,6
Bovini da 6 a 24 mesi da macello.....	0,6
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento.....	0,6
Tori 1 Bovini da 2 e più anni da macello.....	1
Bovini da 2 e più anni da allevamento.....	1
Vacche da latte 1 Altre vacche 1 Pecore	0,15
Arieti.....	0,15
Altri ovini di età > 10 mesi	0,15
Equini di età maggiore ai 6 mesi	1
Asini di età maggiore ai 6 mesi.....	1
Capre	0,15
Becchi.....	0,15
Altri caprini.....	0,15
Lattonzoli	0,3
Magroni.....	0,3
Scrofe con peso > 50 Kg	0,5
Suinida ingrasso.....	0,3

j) Modalità di pascolamento ed obblighi.

L'esercizio del pascolo sui demaniali comunali va esercitato secondo le seguenti modalità:

-titolarità di apposita concessione rilasciata dal Comune proprietario, ex art. 3 e 4 del presente Regolamento;



- vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario;
- il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguata recinzione. La realizzazione e/o la revisione delle chiudende dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;
- il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio comunale;
- divieto perentorio di immettere nelle aree concesse un numero di capi superiore a quello autorizzato;
- divieto di fare uso di fuoco nelle aree in concessione;
- obbligo di esercitare, per il periodo della fida, una attenta sorveglianza, segnalando tempestivamente eventuali incendi o danneggiamenti;
- Divieto di sbarrare, con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni in concessione a pascolo; è fatto assolutamente divieto l'uso del ferro spinato per recinzione; costruire le scalette per il superamento della recinzione;
- Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità, nel caso che, durante il periodo di fida, dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
- L'affittuario ha l'obbligo di mantenere canali e fossi efficienti, compreso tutto ciò che attiene alla manutenzione dell'area in fitto, al fine di scongiurare qualsiasi danno dell'area, gli affittuari saranno eventualmente responsabili.

k)Divieti.

E' fatto assoluto divieto di:

- cedere a terzi la concessione di fida;
- effettuare l'esercizio del pascolo per la specie caprina solo nei pascoli nudi o cespugliati e nei boschi di alto fusto;
- effettuare l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, allo stadio di novellame e nelle percorse da fuoco. In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente;
- effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni pascolativi percorsi dal fuoco



per almeno 10 anni dal verificarsi dall'evento, art. 10, legge n. 353 del 21/11/2000;

- effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;
- utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi e quanto altro possa danneggiare piante e / o asportare prodotti e materiali;
- pascolare nelle zone date in affitto o vincolate.

1) Sanzioni.

Fatti salvi i casi di responsabilità penale o civile, le inosservanze di cui agli art. 6 e 7 del presente regolamento saranno punite con l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

Riferimento norme del Regolamento Comunale approvato con +Deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 05/08/2018	Sanzione minima a capo Valori in Euro	Sanzione massima a capo Valori in Euro
Articolo 6.1.1	5,17	51,65
Articolo 6.1.2	103,29	309,88
Articolo 6.1.4	103,29	103,29
Articolo 6.1.5	25,82	51,65
Articolo 6.1.6	129,12	774,69
Articolo 7.1.2	5,17	25,82
Articolo 7.1.3	5,17	51,65
Articolo 7.1.4	5,17	51,65
Articolo 6.1.3 - 6.1.7 - 6.1.8 - 6.1.9 - 7.1.1 - 7.1.5 - 7.1.6 - 7.1.7	25,82	51,65

- La violazione, anche cumulativa, dei citati articoli 6 e 7, reiterata per almeno tre volte nell'anno solare, comporta la decadenza della concessione e l'inibizione al nuovo rilascio per un periodo di tre anni a decorrere dall'accertamento dell'ultima violazione;
- La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata, con deliberazione della Giunta Comunale, ogni due anni sulla base delle variazioni, accertate dall' ISTAT, degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatisi nei due anni precedenti;
- La data del primo aggiornamento delle sanzioni nei termini di cui al

precedente comma 9.3 è stabilita al 31/12/2020;
- Sono fatte salve le diverse sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa regionale, nazionale e dal codice civile in materia;
- Il mancato pagamento delle quote annuali costituisce decadenza della concessione e l'inibizione al nuovo rilascio per un periodo di 3 anni.

ORTI

Le richieste di concessione per la coltivazione di terreni agricoli ad uso orti devono essere inoltrate al Comune e le stesse devono contenere esattamente la località, i riferimenti catastali ed eventualmente una rappresentazione cartografica della zona, le generalità, la residenza e il codice fiscale del richiedente, dichiarazione di

essere residente nel Comune di Falconara Albanese, di non svolgere alcuna attività lavorativa o essere portatore di handicap e di non essere già proprietario o conduttori d'altro terreno ad uso agricolo. Ai fini del presente regolamento, per orto s'intende un appezzamento di terreno destinato esclusivamente alla coltivazione di fiori, ortaggi e frutta (non da albero), per i bisogni dell'assegnatario/a e della sua famiglia per una superficie massima di mq. 1.000 (mille). L'assegnazione degli orti ha lo scopo di dare la possibilità ai cittadini di Falconara Albanese di svolgere un'attività piacevole, salutare e socialmente utile. L'assegnazione sarà fatta ai richiedenti che avranno presentato domanda scritta e che saranno in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere residente nel Comune di Falconara Albanese;
- Non svolgere alcuna attività lavorativa o essere portatore di handicap;
- Non essere già proprietari o conduttori d'altro terreno ad uso agricolo;

All'assegnazione provvederà la Giunta comunale secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Saranno tenute in considerazione le domande presentate prima dell'approvazione di questo regolamento e raccolte in una graduatoria, tenuta in base alla data di presentazione della domanda stessa.

Annualmente verrà verificata d'ufficio la residenza e l'esistenza in vita degli assegnatari e periodicamente sarà controllata la tenuta degli orti stessi. L'assegnatario/a dovrà versare una quota pari a Euro 10,00 (dieci/00) annue per 1.000,00 (mille) metri quadri di terreno, quale rimborso spese, da corrispondersi all'Amministrazione comunale. La durata della convenzione è stabilita in anni quattro. La stessa può



cessare in qualsiasi momento, per sopravvenute necessità di diverso utilizzo dell'area ad insindacabile giudizio del Comune di Falconara Albanese, mediante preavviso di 90 giorni. Trascorso detto termine l'assegnatario/a dovrà restituire l'area che tornerà nella piena disponibilità del Comune, senza che lo stesso corrisponda all'assegnatario/a alcun indennizzo per eventuali frutti pendenti. Le parti assegnatarie si impegnano ad effettuare la manutenzione ordinaria degli accessi agli orti (pulizia e rimozione delle essenze erbacee spontanee) e degli eventuali spazi comuni. L'Amministrazione comunale non risponde per eventuali danni a persone o cose avvenuti nell'ambito degli orti comunali, fermo restando quanto previsto dall'art. 1812 del Codice Civile. Le parti assegnatarie si impegnano a curare la buona sistemazione, l'ordine e la pulizia del proprio orto e a non alterarne in alcun modo il perimetro, la fisionomia. I frutti derivanti dalla coltivazione dell'appezzamento saranno goduti gratuitamente dalla parte assegnataria, cui è vietato farne commercio.

1) Le richieste di partecipazione al bando di gara per la concessione di un terreno di proprietà comunale dovrà essere trasmessa in **busta chiusa** e recante la dicitura "**FIDA PASCOLO E COLTIVAZIONE A PASCOLO TERRENI COMUNALI**" contenente la documentazione sopra elencata, dovrà pervenire improrogabilmente entro le **ore 12,00 del giorno 15.12.2018** al seguente indirizzo: COMUNE DI FALCONARA ALBANESE (CS) - Via Matteotti n° 26 recante l'indicazione del nominativo del richiedente, mediante raccomandata postale o consegnata a mano all'ufficio protocollo.

Il Responsabile del Servizio



(Ing. Rosario Sessa)